

Codice A1817B

D.D. 18 maggio 2020, n. 1325

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 96/20 relativa a interventi di sistemazione idraulica del Torrente Diveria in località San Giovanni del Comune di Crevoladossola (VB).  
Richiedente: Unione Montana delle Valli dell'Ossola.**



**ATTO N. DD-A18 1325**

**DEL 18/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 96/20 relativa a interventi di sistemazione idraulica del Torrente Diveria in località San Giovanni del Comune di Crevoladossola (VB).

Richiedente: Unione Montana delle Valli dell'Ossola.

Premesso che:

in data 26/03/2020 ns. prot. n. 15641, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di "sistemazione idraulica del Torrente Diveria in Comune di Crevoladossola", finanziato con fondi ATO – annualità 2014-2016;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Stefano Chieu, in base ai quali sono previsti i lavori in argomento, che consistono nella realizzazione di una briglia selettiva e delle opere di difesa spondale, ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico lungo l'asta del Torrente Diveria;

con D.G.C. n. 12 del 12/12/2019, il Comune di Crevoladossola ha preso atto del progetto definitivo predisposto dall'Unione Montana e si è assunto l'onere della manutenzione delle opere;

con Determinazione di questo Settore n. 2228 del 25/06/2019, il progetto in oggetto è stato escluso dalla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

con nota prot. n. 6936 del 04/05/2020, il IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha espresso il parere ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica;

a seguito di sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 23/08;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- la D.G.R. 14/01/2002, n. 44-5084;

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ad eseguire le opere e gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 26/03/2020 ns. prot. n. 15641, che vengono restituiti al proponente in formato digitale controfirmati da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
  - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  - dovranno essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nel parere del IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, prot. n. 6936 del 04/05/2020, espresso ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica;
  - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  - l'eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione delle strutture esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito nel rispetto della normativa in materia di rifiuti;
  - a lavori ultimati e in fase di esercizio l'accesso al coronamento della briglia sarà consentito esclusivamente a mezzi e personale impegnati in eventuali operazioni manutentive delle opere e dell'alveo del corso d'acqua, mentre il transito di mezzi privati dovrà essere inibito mediante il posizionamento di sbarra dotata di serratura o altro adeguato sistema di chiusura;
  - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza

maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere e interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario  
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'